



CITTA' DI AVIGLIANA

UFFICIO DEL SINDACO

ORDINANZA N° 151 DEL 02/12/2020

Oggetto : EMERGENZA COVID 19 – RIAPERTURA DEL MERCATO SETTIMANALE DEL GIOVEDI' A TUTTI GLI OPERATORI PER LA VENDITA DI QUALSIASI MERCEOLOGIA

IL SINDACO

- RILEVATO che l'Organizzazione Mondiale della Sanità in data 30/01/2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri 31/01/2020, con la quale è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- VISTO il D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, con il quale si è stabilita la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID 19 fino al giorno 31 gennaio 2021;
- VISTA l'Ordinanza sindacale n. 145 del 11/11/2020 con la quale, in ottemperanza all'art. 3, comma 4, lett. b) del D.P.C.M. 3 novembre 2020, si è stabilita l'apertura del mercato settimanale del giovedì esclusivamente per le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari (con conseguente redistribuzione dei posteggi) e la sospensione del conteggio delle presenze degli spuntisti;
- VISTA l'Ordinanza del Ministero della Salute del 27 novembre 2020, con la quale tutto il territorio della Regione Piemonte viene collocato nello "Scenario di tipo 3" (cosiddetta "zona arancione"), a cui pertanto si applicano le misure di contenimento del contagio previste dagli artt. 1 e 2 del D.P.C.M. citato;
- VISTA l'ordinanza n. 131 del 28/11/2020 a firma del Presidente della Regione Piemonte;
- VISTE le "Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive" allegate all'ordinanza regionale n. 131 del 28/11/2020, con particolare riferimento alla scheda tecnica "Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti)";
- RITENUTO, in seguito a confronto con la Polizia Locale e con gli Uffici competenti, che sia possibile la totale riapertura del mercato settimanale del giovedì a condizione di imporre alcune



CITTA' DI AVIGLIANA

misure, prescrizioni e procedure operative atte a garantire le necessarie misure di sicurezza di cui alle Linee guida sopra richiamate;

- VISTO l'art. 54 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

ORDINA

La completa riapertura dell'area mercatale di Avigliana secondo la consueta e normale conformazione, con le modifiche temporanee sotto riportate, dettate dalla necessità di una riorganizzazione degli spazi al fine di permettere il contingentamento degli accessi e il distanziamento interpersonale.

La distribuzione dei posteggi è indicata nella planimetria allegata alla presente ordinanza per farne parte integrante e sostanziale.

Al fine di garantire condizioni di sicurezza che tutelino la salute dell'intera collettività (titolari, collaboratori, lavoratori, consumatori, personale addetto ai controlli), si impongono le seguenti misure, procedure operative e prescrizioni:

- **Tutti gli operatori titolari di posto fisso possono occupare i propri posteggi in concessione secondo la normale distribuzione del mercato, con le seguenti eccezioni:**
 - **il titolare del posteggio n. 36 (ex Romano Patrizia) si sposta sul posteggio n. 5, temporaneamente non occupato;**
 - **il titolare del posteggio n. 37 (Privitera Giuseppa) si sposta sul posteggio n. 1, temporaneamente non occupato;**
 - **il titolare del posteggio n. 38 (Affaoui Noured Dine) si sposta sul posteggio n. 62, temporaneamente non occupato;**
 - **il titolare del posteggio n. 39 (Rovera Osvaldo) si sposta sul posteggio n. 28, temporaneamente non occupato;**
 - **i posteggi riservati agli agricoltori mantengono la distribuzione e le dimensioni stabilite dalla Deliberazione n. 191 del 12/10/2020;**
 - **i posteggi riservati ai battitori (n. 89 e 90) mantengono il posizionamento stabilito con Determinazione n. 579 del 16/09/2020.**
- **Le operazioni di assegnazione giornaliera dei posteggi temporaneamente non occupati (cosiddetta "spunta") vengono ripristinate, compreso il conteggio delle presenze in spunta; i posteggi n. 1-5-28-62, temporaneamente assegnati ad altri operatori spostati dai posteggi in concessione per motivi di sicurezza, possono essere assegnati in spunta soltanto giornalmente nel caso in cui non siano occupati da tali operatori;**
- **Permangono giustificate le assenze dei concessionari di posto fisso, così come stabilito con Determinazione n. 167 del 11/03/2020;**
- **L'accesso all'area mercatale è consentito da due ingressi, predisposti su Corso Laghi lato ex Guardia di Finanza, e a fianco della Caserma della Polizia Municipale (Pesa Pubblica),**



CITTA' DI AVIGLIANA

nonché da un ingresso predisposto su Via Cavalieri di Vittorio Veneto. L'accesso all'area è consentito ad un numero massimo di 300 persone contemporaneamente. La Polizia Municipale e i Volontari dei Carabinieri in congedo saranno presenti ad ogni varco e provvederanno allo scaglionamento degli ingressi ed alla vigilanza sugli accessi. Parimenti, le uscite dall'area sono consentite soltanto dai medesimi varchi;

- Ad ogni accesso sono posti cartelli informativi per la clientela sui corretti comportamenti da tenere;
- Tutte le persone che accedono all'area mercatale (operatori e clienti) devono obbligatoriamente indossare una mascherina;

MISURE A CARICO DEI TITOLARI DI POSTEGGIO:

- I titolari dei posteggi sono tenuti a rendere inaccessibili al pubblico gli spazi liberi tra un banco e l'altro, così da evitare assembramenti in spazi estremamente ristretti;
- Pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di vendita;
- Obbligo dell'uso costante della mascherina e dei guanti o in alternativa igienizzazione frequente delle mani;
- Messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco, in particolare accanto ai sistemi di pagamento;
- Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
- Fornitura obbligatoria di guanti "usa e getta" alla clientela nelle attività di acquisto di abbigliamento e alimenti e bevande o, in assenza, imposizione del divieto assoluto di toccare la merce;

La presente ordinanza ha validità dalla data odierna e fino alla sua revoca;

AVVERTE

- che per quanto non previsto dalla presente ordinanza si rinvia alla normativa statale emanata in materia, al DPCM del 3 novembre 2020 e all'ordinanza n. 131 del 28 novembre 2020 adottata dalla Regione Piemonte, nonché a precedenti atti comunali ancora in vigore;
- che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei modi e nei tempi previsti dalla vigente normativa in materia.

Con specifico riferimento al regime sanzionatorio, la violazione amministrativa alle disposizioni contenute nella presente ordinanza prevede una sanzione edittale da Euro 400,00 ad Euro 1.000,00 e può essere estinta mediante il pagamento in misura ridotta delle somme sotto indicate:



CITTA' DI AVIGLIANA

- entro 5 giorni dalla contestazione/notificazione della violazione: Euro 280,00;
- dal sesto al sessantesimo giorno dalla contestazione/notificazione della violazione: Euro 400,00.

La presente ordinanza annulla e sostituisce l'ordinanza n. 145 del 11/11/2020.

Il Sindaco

ARCHINA' ANDREA / ARUBAPEC S.P.A.

(sottoscritto digitalmente)